

## LA FARMACOPEA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE DROGHE VEGETALI

La Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana è costituita dai testi della **Farmacopea Ufficiale (FU) XI edizione** (GU n. 115 del 18 maggio 2002), nonché dai testi della **Farmacopea Europea Ph. Eur.) IV edizione**, entrata in vigore il primo gennaio 2002, e i successivi supplementi pubblicati ogni 4 mesi, recepiti direttamente in lingua inglese e francese con decreto ministeriale.

Tutto questo a conferma dello sforzo importante delle Autorità europee e nazionali per rendere la Farmacopea uno strumento di lavoro snello e consono al rapido sviluppo della regolamentazione europea sui prodotti medicinali.

Insieme alle monografie di sostanze farmaceutiche ad uso medicinale (sostanze attive, cecipienti ecc.) vi sono numerose monografie relative a droghe vegetali e loro estratti, raccolte nell'elenco seguente.

### DROGHE VEGETALI E PREPARAZIONI

**FU:** Farmacopea Ufficiale XI edizione

**PhEur:** Farmacopea Europea IV edizione

Achillea <b>FU</b>	Camomilla romana <b>FU</b>
Acidi grassi poliinsaturi omega 3 <b>FU</b>	Canfora crema <b>PhEur</b>
Agrimonia foglia <b>FU</b>	Canfora essenza <b>FU</b>
Aloe delle Barbados <b>FU</b>	Canfora, eucaliptolo e mentolo <b>PhEur</b>
Aloe del Capo <b>FU</b>	Cannella di Ceylon corteccia essenza <b>FU</b>
Aloe estratto secco titolato <b>FU</b>	Cannella di Ceylon foglia essenza <b>FU</b>
Altea foglia <b>FU</b>	Capsico <b>PhEur</b>
Amamelide foglie <b>FU</b>	Carbone attivo polvere <b>PhEur</b>
Angelica radice <b>FU</b>	Carciofo estratto secco <b>PhEur</b>
Arancia amara corteccia <b>FU</b>	Cardo mariano <b>PhEur</b>
Arancia amara essenza <b>PhEur</b>	Carvi <b>FU</b>
Arancia dolce essenza <b>PhEur FU</b>	Cascara estratto secco <b>PhEur</b>
Arancio amaro fiore <b>FU</b>	Cascara estratto acquoso <b>PhEur</b>
Arancio amaro tintura <b>FU</b>	Celidonia <b>FU</b>
Arnica <b>FU</b>	Centella <b>FU</b>
Arpagofito <b>FU</b>	Cera carnauba <b>FU</b>
Assenzio <b>FU</b>	China corteccia <b>FU</b>
Balsamo del Perù <b>FU</b>	Cinorrodo <b>FU</b>
Balsamo del Tolù <b>FU</b>	Citronella essenza <b>FU</b>
Belladonna <b>FU</b>	Cola <b>FU</b>
Belladonna estratto secco <b>FU</b>	Coriandolo <b>FU</b>
Belladonna estratto fluido titolato <b>PhEur</b>	China <b>FU</b>
Belladonna polvere titolata <b>FU</b>	China estratto fluido <b>PhEur</b>
Benzoino del Laos <b>PhEur</b>	Digitale <b>FU</b>
Bergamotto essenza <b>PhEur</b>	Eucalipto essenza <b>FU</b>
Betulla <b>FU</b>	Eucalipto foglie <b>FU</b>
Biancospino <b>FU</b>	Eucalipto composto gocce nasali <b>PhEur</b>
Boldo <b>FU</b>	Eucalipto e pino silvestre unguento <b>PhEur</b>
Calendola <b>FU</b>	Fieno greco <b>FU</b>
Camomilla comune <b>FU</b>	Finocchio amaro <b>FU</b>
Camomilla estratto secco idroalcolico <b>PhEur</b>	Finocchio dolce <b>FU</b>
Camomilla estratto fluido <b>FU</b>	Finocchio dolce essenza <b>PhEur</b>

Frangola **FU**  
 Frangola estratto secco **FU**  
 Frassino foglia  
 Fuco **FU**  
 Garofano chiodi **FU**  
 Garofano essenza **FU**  
 Genziana **FU**  
 Genziana estratto fluido **PhEur**  
 Genziana tintura **FU**  
 Ginkgo foglie **FU**  
 Ginepro **FU**  
 Ginseng radice **FU**  
 Gomma arabica **FU**  
 Guar **FU**  
 Ibisco fiore **FU**  
 Idraste **PhEur**  
 Ipecacuana **FU**  
 Ipecacuana estratto fluido **PhEur**  
 Ipecacuana sciroppo emetico **PhEur**  
 Ipecacuana tintura titolata **FU**  
 Iperico **FU**  
 Ippocastano **PhEur**  
 Ispaghul **FU**  
 Lauroceraso **FU**  
 Lavanda fiore **FU**  
 Lavanda essenza **FU**  
 Levistico **FU**  
 Lichene islandico **FU**  
 Limone essenza **FU**  
 Liquirizia estratto fluido **FU**  
 Luppolo **FU**  
 Malva fiori **FU**  
 Malva foglie **PhEur**  
 Mandarino essenza **PhEur**  
 Melissa **FU**  
 Menta **FU**  
 Menta essenza **FU**  
 Mirra **FU**  
 Mirra tintura  
 Mirtillo frutto fresco **FU**/ frutto secco **FU**  
 Mirtillo nero estratto secco idroalcolico **FU**  
 Niaouli essenza **PhEur**  
 Niaouli essenza gocce nasali **PhEur**  
 Niaouli essenza e mentolo gocce nasali **PhEur**  
 Noce moscata essenza **FU**  
 Olio di germe di grano **FU**  
 Olio di girasole **FU**  
 Olio di mais **FU**  
 Olio di mandorle dolci **FU**  
 Olio di oliva **FU**  
 Olio di ricino **PhEur**  
 Olio di sesamo **FU**  
 Olio di soia **FU**  
 Olio gomenolato **PhEur**  
 Oppio polvere titolata **PhEur**  
 Orthosiphon **FU**  
 Ononide **FU**  
 Partenio **FU**  
 Passiflora **FU**  
 Pino composto soluzione per suffumigi **PhEur**  
 Pino silvestre essenza **PhEur**  
 Poligala **FU**  
 Psillio **FU**  
 Quercia corteccia **FU**  
 Rabarbaro **FU**  
 Rabarbaro estratto fluido **PhEur**  
 Rabarbaro estratto secco **PhEur**  
 Ratania **FU**  
 Ratania tintura **PhEur**  
 Rosmarino foglia **FU**  
 Rosmarino essenza **FU**  
 Salcerella **FU**  
 Salice corteccia **FU**  
 Salvia trilobata foglia **FU**  
 Salvia sclarea essenza **FU**  
 Salvia tintura **FU**  
 Senna **FU**  
 Senna composta polvere orale **PhEur**  
 Solidago verga d'oro **FU**  
 Stramonio **FU**  
 Stramonio polvere titolata **FU**  
 Tiglio **FU**  
 Timo **FU**  
 Timo essenza  
 Tormentilla **FU**  
 Tormentilla tintura **FU**  
 Trifoglio fibrino **FU**  
 Uva ursina **FU**  
 Valeriana **FU**  
 Valeriana estratto secco idroalcolico **PhEur**  
 Valeriana capsule **PhEur**  
 Verbascio fiore **FU**  
 Viola del pensiero sommità fiorite **FU**  
 Zenzero rizoma **FU**



## LE TISANE DELLA FARMACOPEA

(i numeri indicano i grammi della pianta)

### **Achillea**

*Achillea 20, Tarassaco 30, Zedoaria 15, Menta 20*

### **Altea**

*Altea 30, Timo 25, Piantaggine 15, Finocchio 10, Liquirizia 10, Lichene 10*

### **Anice**

*Anice 20, Camomilla 20, Cumino 20, Menta 20, Finocchio 20*

### **Assenzio**

*Assenzio 25, Genziana 20, Arancia 20, Centaurea 20, Cannella 10*

### **Betulla**

*Betulla 50, Gramigna 50*

### **Camomilla**

*Camomilla 25, Valeriana 25, Cumino 25, Menta 25*

### **Centaurea**

*Centaurea 35, Tarassaco 35, Genziana 30*

### **Genziana**

*Genziana 30, Arancia 30, Assenzio 20, Centaurea 20*

### **Gramigna**

*Gramigna 20, Betulla 20, Solidago 20, Ononide 20, Liquirizia 20*

### **Melissa**

*Melissa 15, Valeriana 25, Luppolo 35, Menta 25*

### **Sambuco**

*Tiglio 30, Sambuco 30, Olmaria 20, Rosa canina 20*

### **Senna**

*Senna 60, Menta 20, Camomilla, Finocchio ana 10*

### **Tarassaco**

*Tarassaco 30, Cardo mariano 20, Zedoaria 20, Menta 20, Cumino 10*

### **Tiglio**

*Tiglio 40, Sambuco 30, Olmaria 30*

### **Timo**

*Timo 25, Finocchio 15, Piantaggine 35, Liquirizia 25*

### **Valeriana**

*Valeriana 40, Luppolo 20, Melissa 15, Menta 15, Arancia 10*

NOTE Queste sono miscele la cui composizione è definita dalla *Farmacopea Ufficiale*; pertanto, se il medico prescrive "*Miscela di specie per tisana Valeriana FU*", il farmacista automaticamente prepara la miscela "Valeriana" con la composizione sopra riportata.

Alcune di queste preparazioni rischiano tuttavia di essere improprie, o perché troppo amare o perché disomogenee (radici di una pianta con fiori di un'altra ecc. ).

Mancano le indicazioni e le avvertenze.

## **Legge 6 gennaio 1931 n.99**

Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali  
Regolamento

### Art.1

Chiunque intende raccogliere piante officinali deve richiedere in carta libera l'autorizzazione ai Podestà del luogo ove avviene la raccolta. L'autorizzazione stessa è rilasciata sentito il parere della associazione sindacale competente.

### Art.2

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fornisce ai Comuni che ne facciano richiesta i moduli per la carta di autorizzazione rilasciata al capo famiglia.

### Art.3

La carta di autorizzazione è rilasciata al capo di famiglia salvo a rilasciare carte sussidiarie ai membri della famiglia dietro richiesta del capo stesso.

### Art.4

I corsi da istituire presso le scuole di farmacia delle regie università per il conseguimento del diploma di erborista sono tenuti ogni anno od ogni biennio ed anche a maggiori intervalli a seconda che essi si dimostrino più o meno frequentati nelle diverse regioni, su indicazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, d'intesa con quello dell'Educazione Nazionale. La facoltà di Farmacia, su proposta del Direttore del corso, stabilisce gli insegnanti che dovranno tenere il corso stesso, con facoltà di chiamare estranei di riconosciuta competenza.

### Art.5

Per l'ammissione al corso occorre:

- a) certificato di nascita dimostrante un'età non inferiore ai 18 anni;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato penale;
- d) certificato di buona condotta;
- e) certificato di licenza di scuola pratica di agricoltura o di licenza complementare o ginnasiale inferiore o di licenza di scuola di avviamento al lavoro o qualunque titolo equipollente;
- f) quietanza di versamento della tassa di iscrizione e di quella per le esercitazioni previste dall'art.9 del presente regolamento

### Art.6

Il corso è preferibilmente tenuto nel periodo primaverile dall'aprile al giugno e la durata complessiva non deve sorpassare il mese.

### Art.7

L'insegnamento è costituito da lezioni di botanica e di farmacologia nonché da lezioni sulla distillazione delle piante aromatiche. Oltre alle lezioni di carattere eminentemente pratico sono obbligatorie delle gite di istruzione per la conoscenza della flora officinale.

#### Art.8

Gli esami si svolgono dinanzi ad una Commissione di tre membri formata dal direttore della scuola di farmacia e dai professori di botanica farmaceutica e botanica generale e di farmacognosia. Qualora uno di questi professori sia il direttore della scuola, entra in Commissione il professore di chimica farmaceutica. La votazione è fatta per decimi e per ottenere l'approvazione occorrono almeno diciotto trentesimi. Gli esami vertono sul riconoscimento delle piante officinali principali fresche ed essiccate, sulla conoscenza delle parti utilizzate, sull'epoca di raccolta e sulle precauzioni da seguire nella raccolta stessa, sull'essicamento e su quanto occorre per la conservazione emessa in commercio delle piante e sugli accorgimenti necessari per evitare confusioni tra specie velenose e non velenose, sugli usi terapeutici fondamentali delle piante, nonché su alcune norme per la preparazione e distillazione delle piante officinali di uso più corrente.

#### Art.9

Le tasse del corso sono fissate come segue: tassa di iscrizione L.50 aumentate a L.500; tassa di esercitazione L.50 aumentate a L.1.500; tassa di diploma L.50 aumentate a L.500 C.P.S. 13.5.47. Le tasse di cui sopra sono versate nella cassa regia università presso cui il corso è istituito.

#### Art.10

Il corso che ha carattere eminentemente pratico non è valido se non siano state impartite almeno 20 lezioni di botanica, 20 di farmacognosia e 4 sulla distillazione oltre le gite erboristiche. Per ciascun corso di lezione viene corrisposto al professore che lo impartisce un compenso stabilito dai Ministeri.

#### Art.11

Il fondo di gestione per la istituzione e le spese dei corsi è costituito dai sussidi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dagli eventuali contributi di enti e dai proventi delle tasse degli iscritti. Tale fondo sarà somministrato secondo le leggi di contabilità dello Stato dal Consiglio di amministrazione dell'Università, e costituirà una gestione speciale da rilevarsi nel preventivo e nel rendiconto annuale delle Università presso cui il corso si attua. Con esso si prevede alle spese relative ai seguenti oggetti:

- a) propaganda; (manifesti e avvisi)
- b) posta cancelleria diplomi;
- c) provviste di materiale scolastico;
- d) gite di istruzione;
- e) lezioni di professori;

- f) eventuali premi di operosità e rendimento al personale di segreteria ed al personale inserviente per l'opera da essi prestata, nella misura oraria e nei limiti attualmente prescritti

#### Art.12

Gli atti inerenti al corso degli Erboristi sono conservati dalla segreteria universitaria della scuola di farmacia, la quale è tenuta a trasmettere, al termine di ogni corso, al ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'elenco nominativo degli iscritti al corso e di color che hanno superato gli esami, coi relativi punti, e le complete generalità.

#### Art.13

Il corso di erboristeria svolge un programma botanico e un programma farmacognostico.

Il primo tratta i seguenti argomenti: elementi sulla struttura delle piante e sulla loro classificazione in generale. Nozioni di fisiologia vegetale. Moltiplicazione e propagazione. Generalità sulle norme culturali. Classificazione delle Piante officinali, con particolare riguardo alla regione ove il corso ha luogo. Classificazione pratica delle piante secondo la droga che forniscono alla farmacia e alla distilleria. Descrizione delle principali piante spontanee officinali italiane.

Il programma farmacognostico tratta:

Importanza, scopi, cenni storici sull'uso delle piante officinali. Farmacia galenica e chimica. La funzione dell'erboristeria e i suoi rapporti con l'industria chimica farmaceutica. Farmacognosia delle piante officinali studiate praticamente secondo la natura della droga (talli, radici, fiori, foglie, semi etc.). Modo di riconoscere le classificazioni e le sofisticazioni. Piante medicinali di alto potere tossico. Modo di raccogliere le piante officinali. Epoca della raccolta - tempo balsamico. I più comuni usi terapeutici delle varie droghe. Utilizzazione industriale - essiccazione - distillazione - imballaggio - notizie commerciali - esercitazioni pratiche dimostrative. Gli esercizi consistono nella preparazione delle piante aromatiche e medicinali secondo il modo con cui devono essere messe in commercio e nel riconoscimento di esse.

#### Art.14

La commissione consultiva in forza del disposto di cui all'art.10 della legge 6 gennaio n.99 vigilia su ogni forma di attività riguardante la coltivazione, la raccolta e il commercio delle piante officinali. Il parere della commissione è indispensabile per indire convegni comunque riguardanti le piante officinali.

#### Art.15

La commissione consultiva si riunisce dietro invito del presidente presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## Art.16

La commissione anzidetta nomina nel suo seno una giunta esecutiva di cinque membri, uno dei quali ha la funzione stessa della commissione. Componente di diritto della Giunta è il rappresentante designato dall'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie nella commissione consultiva. I poteri della giunta sono fissati dalla commissione. I membri che partecipano alle sedute della commissione e della giunta, residenti fuori Roma, non funzionari dello Stato, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie ed in piroscafi a una lira per km. nei percorsi sulle vie ordinarie. Ai funzionari dello Stato, competono le diarie e le indennità stabilite dalle norme vigenti. I componenti della commissione della giunta funzionari dello Stato hanno diritto per ogni giornata di adunanza ad una medaglia di presenza non superiore a L. 25. Per i componenti della commissione e della giunta estranei all'amministrazione dello Stato la medaglia di presenza per ogni giornata di adunanza è stabilita in misura non superiore a L. 50. In entrambi i casi si applica la riduzione ai sensi del R.D. legge 20 novembre 1930 n.1491.

La commissione consultiva provvede a norma dell'art.18 della legge a stabilire l'elenco delle persone alle quali possono essere convalidati i titoli esistenti all'atto della approvazione della legge stessa e conferisce i diplomi che in base a detto articolo possono essere concessi per l'abilitazione alla professione di erboristi. Compila inoltre l'elenco degli esperti che devono fare gli accertamenti stabiliti dall'articolo 17 della legge fino a che non esista un numero sufficiente di erboristi diplomati. E' in facoltà della commissione dopo un triennio di esercizio, di deliberare quali degli esperti di detto elenco possono essere dichiarati erboristi diplomati.

## Art.17

Per costituire il Consorzio di cui all'art.12 della legge occorre che almeno dieci coltivatori o raccoglitori facciano domanda al ministero dell'agricoltura e delle foreste specificando le piante officinali e le zone nelle quali si intende fare la raccolta. La domanda di massima corredata da uno schema di statuto deve essere inoltrata per tramite delle associazioni provinciali sindacali agricole interessate, le quali danno il loro parere in merito. Nello statuto debbono essere precisati lo scopo, la durata, la sede del consorzio, i mezzi con i quali si intende far fronte alle spese di funzionamento, gli obblighi ed i diritti dei consorziati e le norme per l'amministrazione del consorzio, per l'elezioni delle cariche, per l'ammissione dei nuovi soci; le sanzioni per le eventuali inadempienze dei soci stessi, le norme per lo scioglimento del consorzio e per le riparazioni del patrimonio sociale. Il ministero compiuti gli accertamenti del caso e sentita la commissione consultiva, provvede di concerto con quelle delle corporazioni alla costituzione del consorzio stabilendo la durata e le altre modalità. Il decreto ministeriale di costituzione del consorzio è pubblicato nel foglio degli annunci legali ed alla sua pubblicazione provvede il prefetto della provincia. Il consigliere delegato od il direttore del consorzio deve possedere il diploma di erborista. I consorzi possono federarsi in organizzazione nazionale su richiesta di almeno dieci di essi fatta al ministero dell'agricoltura e delle

foreste il quale sentito i parere delle confederazioni agricole interessate, detta le norme per tale costituzione.

Per visionare l'elenco delle piante officinali spontanee soggette alle disposizioni della presente legge si faccia riferimento al Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772

**Regio Decreto n. 772**

**26 maggio 1932**

***Elenco delle piante dichiarate officinali***

*Articolo unico*

*Ai sensi ed agli effetti delle disposizioni portate dagli artt. 1 e 9 della legge 6 gennaio 1931, n° 99 sono considerate piante officinali le piante medicinali, aromatiche e da profumo comprese nell'elenco unito al presente decreto. (indicato di seguito)*

**Elenco delle piante officinali spontanee soggette alle disposizioni della legge 6 gennaio 1931 n. 99**

<b>Nome volgare della pianta</b>	<b>Nome botanico</b>	<b>Parti usate</b>
Aconito*	Aconitum napellus L.	foglie e radici
Adonidi*	Adonis spec.var.	piante intere
Angelica	Angelica archangelica L.	semi e radici
Arnica	Arnica montana L.	fiori e radici
Artemisia	Artemisia vulgaris L.	foglie, fiori, radici
Assenzio gentile	Artemisia pontica L.	parti aeree
Assenzio maggiore	Artemisia absinthium L.	parti aeree
Assenzio pontico alpino	Artemisia vallesiaca All.	parti aeree
Assenzio romano	vedi Assenzio maggiore	parti aeree
Bardana	Lappa major D.C.	radici
Belladonna*	Atropa belladonna L.	foglie
Briona*	Bryonia dioica Iacq.	radici
Calamo aromatico	Acorus calamus L.	radici
Camomilla comune	Matricaria chamomilla	fiori
Cardosanto	Carbenia benedicta B.H.	parti aeree
Centaurea minore	Erythraea centaurium Pers.	erba fiorita
Cicuta maggiore*	Conium maculatum L.	foglie

Colchico*	Colchicum autumnale L.	bulbi e semi
Coloquintide	Citrullus colocynthis Sch.	frutti
Digitale	Digitalis purpurea L.	foglie
Dulcamara	Solanum dulcamara L.	stipiti
Elleboro bianco*	Veratrum album L.	radici
Enula campana	Inula helenium L.	radici
Erba rota	Achillea herba-rota All.	parti aeree
Farfara	Tussilago farfara L.	fiori
Fellandrio	Oenanthe phellandrium L.	semi
Frangula	Rhamnus frangula L.	corteccia del fusto
Frassino da manna	Fraxinus spec. var.	Manna
Genepi	Artemisia mutellina Vill.	parti aeree
Genepi	Artemisia spicata Wulfen	parti aeree
Genepi	Artemisia glacialis L.	parti aeree
Genepi	Artemisia nana Gaud.	parti aeree
Genziana	Gentiana lutea L.	radici
Giusquiamo*	Hyosciamus niger L.	foglie
Imperatoria	Peucedanum ostruthium K.	radici
Issopo	Hyssopus officinalis L.	radici
Iva	Achillea moschata L.	Parti aeree
Lavanda vera	Lavandula officinalis Chaix	sommità fiorite
Lavanda spigo	Lavandula latifolia will	sommità fiorite
Licopodio	Lycopodium clavatum L.	sporte
Limonella	Dictamnus albus L.	sommità fiorite

Liquirizia	Glycyrrhiza glabra L.	radici
Melissa	Melissa officinalis L.	foglie e sommità fiorite
Pino mugo	Pinus pumilio Hancke	rametti
Psillio	Plantago psyllium L.	semi
Polio montano	Teucrium montanum L.	parti aeree
Sabina*	Juniperus sabina L.	rametti
Saponaria	Saponaria officinalis L.	foglie e radici
Scilla maritima*	Urginea maritima Baker	bulbi
Spincervino	Rhamnus cathartica L.	frutti
Stafisagria	Delphinium staphysagria L.	semi
Stramonio*	Datura stramonium L.	foglie
Tanaceto	Tanacetum vulgare L.	fiori
Tarassaco	Taraxacum officinalis L.	radici
Tiglio	Tilia species	fiori
Timo volgare	Thimus vulgaris L.	erba fiorita
Valeriana	Valeriana officinalis L.	radici

## **CIRCOLARE N. 1 DEL 8.1.1981**

*Ministero della Sanità - Dir. Gen. Serv. Farm. - Div. VII - N. 800.7 AG 8/254*

### **OGGETTO: Prodotti a base di piante medicinali.**

Continuano ad essere segnalate a questo Ministero irregolarità nella vendita di piante medicinali e di prodotti a base delle stesse.

La materia trova tuttora la propria disciplina in disposizioni generali contenute nel T.U. nelle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (e relativi regolamenti), e in quelle speciali della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (che, peraltro, in base al disposto dell'art. 1, secondo comma, della stessa, dovrebbe ritenersi applicabile alle sole piante medicinali, aromatiche e da profumo comprese nell'elenco approvato con R.D. 26 maggio 1932, n. 772).

In attesa di auspicabili interventi a livello legislativo, che diano al settore un più chiaro assetto normativo, anche in armonia con gli orientamenti nel frattempo eventualmente definiti in sede comunitaria, occorre richiamare l'attenzione di tutte le categorie interessate sulla necessità di un rigoroso rispetto delle norme vigenti.

Tenuto conto delle predette norme, dell'avviso espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 67 del 3 febbraio 1970, di alcuni orientamenti emersi dal Consiglio Superiore di Sanità, nonché della documentazione tecnica disponibile, questa Amministrazione ritiene opportuno precisare e puntualizzare quanto segue.

- 1) I prodotti a base di piante medicinali, spesso pubblicizzati come "miscela di erbe" o "tisane", ma presentati anche con diversa denominazione, forma e modalità d'impiego, non possono in nessun caso essere posti in commercio senza preventiva registrazione presso questo Ministero, se (a mezzo delle etichette e dei foglietti illustrativi delle relative confezioni, o con separati stampati o in qualsiasi altro modo) agli stessi vengano attribuiti effetti terapeutici. Non vi è dubbio, infatti, che detta attribuzione è sufficiente, ai sensi dell'art. 9, n. 2, del Regolamento approvato con R.D. 3.3.1927, n. 478, a qualificare i prodotti come specialità medicinali, con le conseguenze previste dagli artt. 168 e 169 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, li. 1265.
- 2) Indipendentemente dalle diciture riportate sulla confezione, si ritiene che siano soggetti alla normativa dei medicinali (specialità medicinali, prodotti galenici) i preparati a base di piante ad alto potere tossico o di particolare attività farmacologica, quali quelle riportate nell'elenco esemplificativo contenuto nell'allegato A. La presenza di piante di tal genere, infatti, fa presumere il possibile raggiungimento, nell'utilizzazione del prodotto, di dosi terapeutiche e/o potenzialmente nocive per la salute.
- 3) Ai sensi dell'art. 122 del menzionato T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, li. 1265, la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima. Soltanto il farmacista, pertanto, può vendere al pubblico i prodotti a base di piante medicinali regolarmente registrati come specialità medicinali, nonché quelli preparati, sotto forma di galenici preconfezionati, da officine farmaceutiche a ciò autorizzate da questo Ministero. Il farmacista è anche autorizzato - oltretutto a vendere, nel rispetto della vigente normativa, le piante di cui al precedente punto 2) e ogni altra pianta medicinale e officinale - a preparare a dose e forma di medicamento, per la vendita diretta al pubblico nella propria farmacia, prodotti semplici o composti a base di piante medicinali. Tali prodotti, peraltro, non devono essere sigillati, non devono avere nome speciale costituente marchio di fabbrica, non devono essere oggetto di pubblicità, in qualsiasi modo o sotto qualsiasi forma effettuata; altrimenti, essi ricadrebbero sotto le disposizioni concernenti le specialità medicinali (v. articolo 10 del Regolamento approvato con R.D. 3 marzo 1927, n. 478).

- 4) L'arca delle piante medicinali vendibili fuori di farmacia deve essere, invece, individuata nel gruppo delle piante suscettibili di impieghi diversi da quello terapeutico, largamente acquisite da tempo nell'uso domestico, nell'alimentazione, nella correzione organolettica dei cibi, etc., talora in grado di operare qualche intervento favorente le funzioni fisiologiche dell'organismo e ritenute, comunque, innocue. Nell'allegato 8 è riportato - ancora in via esemplificativa - un elenco di piante medicinali, aromatiche e da profumo che, ad avviso di questa Amministrazione, possono essere vendute anche fuori di farmacia e, in particolare, nelle erboristerie, nel rispetto, ovviamente, delle vigenti disposizioni sul commercio.
- 5) Chi è in possesso del diploma di erborista rilasciato dalle apposite scuole istituite presso facoltà universitarie, ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, è inoltre autorizzato a raccogliere "piante officinali" (quali definite dal già menzionato 2° comma dell'art. 1 della predetta legge), nonché a coltivarle e a sottoporle a preparazione industriale. La raccolta di piante officinali è altresì consentita a chi sia munito della "carta d'autorizzazione" rilasciata dalle autorità comunali (v. art. 1, 2 e 3 della stessa legge n. 99/1931).
- 6) Agli erboristi non è consentita la miscelazione estemporanea di piante su prescrizione medica o, comunque, per qualsiasi finalità terapeutica. Tanto meno ad essi è consentito di suggerire al cliente rimedi a base di erbe contro malattie o malesseri sintomatici. Pratiche di tal genere esporrebbero l'autore alla irrogazione della sanzione prevista dall'art. 348 del Codice Penale, per esercizio abusivo della professione di farmacista o di quella di medico, oltretutto al rischio di subire le ulteriori conseguenze penali e civili dovute all'illegittimo comportamento.
- 7) Per la registrazione, come specialità medicinali, di prodotti a base di piante, dotati di attività terapeutica, le imprese produttrici operanti sul territorio nazionale, debbono inoltrare apposita domanda a questo Ministero, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (v. art. 162 e seguenti del citato T.U. delle leggi sanitarie; artt. 13 e seguenti del Regolamento approvato con R.D. 3 marzo 1927, n. 478), oltre a chiedere l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali (art. 161 T.U. leggi sanitarie; artt. 1 e seguenti del citato Regolamento), ove non posseduta.

Per i prodotti d'importazione, si richiamano le disposizioni degli artt. 29 e 30 del menzionato Regolamento del 1927.

La domanda di registrazione dovrà essere suffragata da una documentazione tecnico-analitica idonea al riconoscimento e dosaggio di quei principi attivi ai quali si ascrivono le indicazioni terapeutiche vantate dal prodotto. Purché si tratti di prodotti già noti, la documentazione farmacologica, tossicologica e clinica da allegare alla domanda di registrazione potrà essere di tipo bibliografico, secondo quanto previsto al punto 8 dell'articolo 4 della direttiva 65/65 CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, relative alle specialità medicinali.

I prodotti con caratteristiche di specialità medicinali eventualmente in commercio senza la prescritta registrazione, devono essere immediatamente ritirati dalle imprese produttrici e distributrici.

Gli Enti, gli Organi e le Associazioni in indirizzo sono pregati di informare sollecitamente del contenuto della presente circolare le ditte, gli ordini professionali e le categorie interessate.

**Allegato A: ELENCO (ESEMPLIFICATIVO) DI PIANTE MEDICINALI  
VENDIBILI SOLTANTO DAL FARMACISTA IN FARMACIA**

<b>Nome comune</b>	<b>Nome scientifico</b>
ACONITO	<i>Aconitum napellus</i> L.
ADONIDE PRIMAVERILE	<i>Adonis vernalis</i> L.
ALOE	<i>Aloe vulgaris</i> Lam. e <i>A. socotrina</i> Lam.
ARNICA	<i>Amica montana</i> L.
ARISTOLOCHIA	<i>Aristolochia clematitis</i> L.
ASSENZIO MAGGIORE o ROMANO	<i>Artemisia Absinthium</i> L.
BELLADONNA	<i>Atropa belladonna</i> L.
BOLDO	<i>Pneumum boldus</i> Mol.
BRIONIA	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.
CASCARA SAGRADA	<i>Rhamnus purshiana</i> DC.
CICUTA	<i>Conium</i>
CALAMO AROMATICO	<i>Acorus calamus</i> L.
COLCHICO	<i>Colchicum autumnale</i> L.
COLOQUINTIDE	<i>Cucumis colocynthis</i> L.
CONVALLARIA	<i>Convallaria majalis</i>
CORIDALE CAVA	<i>Corydalis cava</i> Schwigger et Koerte
DIGITALE	<i>Digitalis purpurea</i> L. e <i>D. lanata</i> L.
DULCAMARA	<i>Solanum dulcamara</i> L.
EFEDRA	<i>Ephedra distachya</i> L.
ELATERIO	<i>Ecballium Elaterium</i> A. Rich.
ELLEBORO	<i>Helleborus</i> sp. pl.
EUPATORIA	<i>Eupatorium rugosum</i> L.
EVONIMO	<i>Euonymus atropurpureus</i> . Jacq.
FAVA TONKA	<i>Courmarouna odorata</i> Willd. e <i>C. oppositifolia</i> Willd.
FELCE MASCHIO	<i>Aspidium filix-mas</i> Swartz
FRAGOLA	<i>Rhamnus frangula</i> L.
GELSEMIO	<i>Gelsemium sempervirens</i> L.
GIALAPPA	<i>Exogonium purga</i> Benth.
GINESTRA	<i>Cytisus scoparius</i> L.
GIUSQUIAMO	<i>Hyoscyamus niger</i> L.
IDRASTE	<i>Hydrastis canadensis</i> L.
IPECACUANA	<i>Uragoga Ipecacuanha</i> Baill. e <i>U. granatensis</i> Baill.
IPERICO	<i>Hypericum perforatum</i> L.
IPPOCASTANO	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.
KOUSSO o CUSSO	<i>Banksia abyssinica</i> Bruce
LATTUGA VIROSA	<i>Lactuca virosa</i> L.
LOBELIA	<i>Lobelia inflata</i> L.
NOCE VOMICA	<i>Strychnos nux-vomica</i> L.
OLEANDRO	<i>Nerium oleander</i> L.
PASSIFLORA INCARNATA	<i>Passiflora incarnata</i> L.
PODOFILLO	<i>Podophyllum peltatum</i> L.
POLIGALA NOSTRALE	<i>Polygala vulgaris</i> L.
POLIGALA VIRGINIANA	<i>Polygala senega</i> L.

Nome comune	Nome scientifico
QUEBRACO	Aspidosperma quebracho Schlechi
RAUWOLFIA SERPENTINA.	Rauwolfia serpentina. Benth.
SABINA	Juniperus sabina L.
SANGUNARIA	Sanguinaria canadensis L.
SCILLA	Scilla maritima L.
SENECIO	Senecio vulgaris L.
SENNA	Cassia angustifolia Vahl.
STRAMONIO	Datura stramonium L.
STROFANTO	Strophantus kombé Oliver
TABERNANTHE	Tabernanthe iboga Baill. H.B.
VALERIANA	Valeriana officinalis L.
VERATRO BIANCO	Veratrum album L.
VERATRO VERDE	Veratrum viride Aiton
VINCA	Vinca major L. e V. minor L.
VISCHIO BIANCO	Viscum album L.
YOHIMBE	Corynanthe yohimbe K. Schum.

**Allegato B: ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI PIANTE MEDICINALI  
AROMATICHE DA PROFUMO VENDIBILI ANCHE FUORI DI FARMACIA**

Nome Comune	Nome scientifico
AGLIO	Allium sativum L.
ANGELICA	Angelica archangelica L.
ANGOSTURA VERA	Galipea cusparia DC.
ANICE STELLATO	Illicium verum Hooker
ANICE VERDE	Pimpinella anisum L.
ARANCIO AMARO	Citrus aurantium var. amara Link.
ASSA FETIDA	Ferula assa-foetida Regel
CACAO	Theobroma cacao L.
CAFFE'	Coffea arabica L.
CALENDULA	Calendula officinalis L.
CAMOMILLA ROMANA	Anthemis nobilis L.
CAMOMILLA COMUNE	Matricaria chamomilla L.
CANNELLA	Cinnamomum zeylanicum Nees
CARCIOFO	Cynara scolymus L.
CARDAMOMO	Elettaria cardamomum With. et Mator
CARRUBA	Ceratonia siliqua L.
CASCARILLA	Croton eleuteria Bennet
CHIMAFILA	Chimafila umbrellata DC
CICORIA	Cichorium intybus L.
CIPOLLA	Allium cepa L.
CITRONELLA	Cymbopogon nardus Rendle
COLA (noci di)	Cola acuminata Schott et Endlich.

<b>Nome comune</b>	<b>Nome scientifico</b>
CORIANDOLO	Coriandrum sativum L.
CUMINO	Cuminum cyminum L.
CURCUMA	Curcuma longa L.
ELICRISO	Helichrysum italicum G. Don.
FIENO GRECO	Trigonella foenum-graecum L.
FINOCCHIO	Foeniculum vulgare Miller
GALANGA	Alpinia officinarum Hance
GAROFANO (chiodi di)	Caryophyllus aromaticus L.
GINEPRO	Juniperus communis L.
GRAMIGNA	Agropyron repens Beauv.
ISSOPO	Hyssopus officinalis L.
LAVANDA	Lavandula officinalis Chaix
LIMONE	Citrus medica var. limon L.
LINO (semi di)	Linum usitatissimum L.
LIQUIRIZIA	Glycyrrhiza glabra L.
LUPPOLO	Humulus lupulus L.
MAGGIORANA	Majorana hortensis (L) Benth.
MIAS	Zea mays L.
MALVA	Malva sylvestris L.
MANDARINO	Citrus nobilis Andrews
MANDORLO	Amygdalus communis L.
MARRUBIO	Marrubium vulgare L.
MELISSA	Melissa officinalis L.
MELOGRANO	Punica granatum L.
MENTA PIPERITA	Mentha piperita (L.) Huds.
ORIGANO	Origanum sp. pl.
PEPE	Piper nigrum L.
PRUNO VIRGINIANO	Prunus serotina Ehrh. Willd
ROSA	Rosa centifolia L.
ROSMARINO	Rosa gallica L.
SALVIA	Rosmarinus officinalis L.
SAMBUCO	Salvia officinalis L.
SEDANO SELVATICO	Sambucus nigra L.
SESAMO	Apium graveolens L.
TAMARINDO	Sesamum indicum L.
TARASSACO	Tamarindus indica L.
THE	Taraxacum officinalis Wigger
TIGLIO	Tea sinensis L. Tilia
TIMO SERPILLO	Thymus serpyllum L.
TIMO VOLGARE	Thymus vulgaris L.
TRIFOGLIO FIBRINO	Menyanthes trifoliata L.
VANIGLIA	Vanilla planifolia Andrews
VIOLA MAMMOLA	Viola odorata L.
ZAFFERANO	Crocus sativus L.
ZEDOARIA	Curcuma zedoaria Roxb.
ZENZERO	Zingiber officinale Rosc. et Juss.



**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**CIRCOLARE 25 NOVEMBRE 2004, n.2**  
**PRODOTTI A BASE DI PIANTE E DERIVATI AVENTI FINALITÀ SALUTISTICHE**  
**GU N.302 DEL 27-12-2004)**

Con la circolare 18 luglio 2002, n. 3, il Ministero della salute ha esteso, per finalità, essenzialmente conoscitive, connesse ad esigenze di salute pubblica, la procedura di notifica di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, anche ai prodotti, già presenti sul mercato, caratterizzati da ingredienti esclusivamente erboristici, aventi finalità salutistiche e privi delle finalità proprie dei medicinali. In pratica, si è trattato dello stesso meccanismo già applicato agli integratori a base nutrizionale o a base di estratti vegetali addizionati con nutrienti. Da quella data, diversi provvedimenti si sono succeduti a livello dell'Unione europea e nazionale che modificano in certa misura l'assetto del settore degli integratori e che necessitano di attenta considerazione da parte delle aziende interessate alla commercializzazione di questi prodotti.

In primo luogo, con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, è stata data attuazione alla direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari. Esso definisce gli «integratori alimentari» come prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate». In secondo luogo, è stata recentemente approvata la direttiva 2004/27/CE che, all'art. 1, modifica la definizione di medicinale come segue: «medicinale è (i) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata/e come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; o (ii) ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica ovvero di stabilire una diagnosi medica.».

In terzo luogo, è stata recentemente approvata la direttiva 2004/24/CE che ha introdotto un nuovo tipo di medicinale, detto «prodotto medicinale tradizionale di origine vegetale». Si tratta di «ogni medicinale che contenga esclusivamente come principio attivo uno o più sostanze vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad uno o più preparati vegetali» che risponda ai requisiti previsti dalla direttiva stessa.

In quarto luogo, è importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 2, della direttiva 2004/27/CE, in caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di medicinale e nella definizione di un prodotto disciplinato da un'altra normativa comunitaria, si applica la direttiva 2004/27/CE, cioè quella farmaceutica.

La complessa situazione normativa illustrata sopra richiede, ovviamente, un processo di chiarificazione interpretativa, da condursi a livello della Unione europea, che consenta un'agevole determinazione di quale normativa sia applicabile ai prodotti vegetali che per loro natura non appartengono con chiarezza ad un determinato settore (cosiddetti prodotti borderline) per evitare intralci al mercato interno e prevenire lo sviluppo di aspetti contenziosi con il possibile coinvolgimento della Corte europea di giustizia.

La Commissione europea, consapevole di tale necessità, ha già avviato gli opportuni approfondimenti. Alcuni meccanismi di chiarificazione sono previsti nel prossimo futuro anche da alcune delle normative citate. Infatti, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 8, della direttiva 2002/46/CE, la Commissione europea è tenuta a produrre entro il 12 luglio 2007 un rapporto sull'opportunità di

stabilire specifiche regole, ivi inclusa, ove appropriato, l'elaborazione di liste positive di ulteriori vitamine o minerali o di sostanze con effetti nutrizionale o fisiologico, accompagnata da eventuali proposte di emendamenti alla direttiva medesima. Inoltre, il Comitato dei medicinali vegetali, istituito presso l'EMEA, e' tenuto a stilare un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e associazioni di prodotti da usare nei medicinali tradizionali di origine vegetale; in detto elenco figurera', per ogni singola sostanza vegetale, l'indicazione, la concentrazione specifica e la posologia, la via di somministrazione e qualunque altra informazione necessaria ai fini dell'uso sicuro. Il Comitato in questione e' tenuto altresì a redigere monografie comunitarie sulle erbe relative ai medicinali di origine vegetale.

Pertanto, si attira l'attenzione sul fatto che, a causa degli sviluppi normativi summenzionati, la procedura di notifica ai sensi della citata circolare ministeriale 18 luglio 2002, n. 3, dovra' ripetersi nell'ambito del nuovo quadro normativo descritto. Nelle more dell'emanazione di un'apposita circolare che disciplinera' le modalita' della procedura di notifica ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, le aziende sono invitate a effettuare un'accurata analisi dei prodotti gia' commercializzati alla luce del nuovo quadro normativo e ad assumere eventuali misure necessarie. Tutte le aziende che ritengano utili chiarimenti nel merito di particolari prodotti in commercio sono invitate a volere trasmettere al Ministero, Direzione generale sanita' veterinaria e alimenti, Ufficio XII, gli elementi informativi relativi, al fine, ove necessario, dell'inoltro di specifici quesiti alla Commissione europea nel quadro del processo di chiarificazione in corso. Il Ministero della salute, inoltre, essendo attualmente il settore degli integratori alimentari di competenza normativa comunitaria, ha avviato, in conformita' alle vigenti regole, una procedura comunitaria per pervenire all'adozione di una lista di vegetali il cui uso deliberato negli integratori alimentari dovrebbe essere escluso. Un primo elenco alla base di questa proposta e' accessibile sul sito web del Ministero della salute «[www.ministerosalute.it](http://www.ministerosalute.it)». Le aziende e chi altri siano in possesso di dati che possano portare ad una riconsiderazione di un tale orientamento sono invitati a trasmetterli al Ministero della salute, Direzione generale sanita' veterinaria e alimenti, Ufficio XII.

La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 25 novembre 2004

Il Ministro: Sirchia

PRODOTTI A BASE DI PIANTE E DERIVATI AVENTI FINALITÀ SALUTISTICHE (GU n.302 del 27-12-2004)

LISTA PIANTE NON AMMESSE NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

Si riporta di seguito un primo elenco di piante e derivati, il cui impiego deliberato non è ammesso nel settore degli integratori alimentari.

<b>NOME</b>	<b>PARTE UTILIZZATA</b>
ABRUS PRECATORIUS L.	seme
ACOKANTHERA OUABAIO CATH.	legno, seme
ACOKANTHERA SCHIMPERI BENTH ET HOOK	frutto, legno
ACONITUM ANTHORA L.	fiore, pianta erbacea, radice
ACONITUM CHASMANTHUM STAP.	radice
ACONITUM FEROX WALL.	radice
ACONITUM HETEROPHYLLUM WALL.	pianta erbacea, radice
ACONITUM NAPELLUS L.	foglia, pianta erbacea, radice, tubero
ACONITUM VARIEGATUM L.	radice
ACORUS CALAMUS L.	olio, rizoma
ACTAEA SPICATA L.	frutto, pianta erbacea, rizoma
ADONIS AESTIVALIS L.	pianta erbacea
ADONIS ANNUA L.	pianta erbacea
ADONIS VERNALIS L.	pianta erbacea, sommità
AESCULUS HIPPOCASTANUM L.	seme
AETHUSA CYNAPIUM L.	foglia, frutto, pianta erbacea
AGROSTEMMA GITHAGO L.	seme
AILANTHUS ALTISSIMA SWI.	corteccia delle radici, fiore, foglia, frutto
ALLAMANDA CATHARTICA L.	corteccia, foglia, seme
ALSTONIA CONSTRICTA MUEL.	corteccia
ALSTONIA SCHOLARIS R. BR.	corteccia
AMMI MAJUS L.	frutto, pianta erbacea con frutti
AMMI VISNAGA LAMK.	frutto, pianta erbacea con frutti, succo delle foglie
ANACARDIUM OCCIDENTALE L.	pericarpo
ANAGALLIS ARVENSIS L.	pianta erbacea
ANAGYRIS FOETIDA L.	foglia
ANAMIRTA PANICULATA COLEBR.	frutto, seme
ANCHUSA ITALICA RETZ.	fiore, foglia
ANCHUSA OFFICINALIS L.	fiore, foglia, pianta erbacea
ANDIRA ARARоба AGUIAR	polvere del legno
ANDIRA INERMIS (SW) KUNTH	corteccia
ANEMONE NEMOROSA L.	fiore, foglia
ANNONA CHERIMOLIA MILL.	frutto, radice, seme
APOCYNUM ANDROSAEMIFOLIUM L.	radice
APOCYNUM CANNABINUM L.	corteccia, radice, seme

<b>NOME</b>	<b>PARTE UTILIZZATA</b>
APOCYNUM VENETUM L.	radice
AQUILEGIA VULGARIS L.	pianta erbacea, radice, seme, sommità
ARECA CATECHU L.	seme
DIGITALIS PURPUREA L.	fiore, foglia, seme
ARGEMONE MEXICANA L.	fiore, foglia, olio, radice, seme
ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L.	pianta erbacea, radice, rizoma
ARISTOLOCHIA CYMBIFERA M.-Z.	foglia, radice
ARISTOLOCHIA DEBILIS SIEB-Z	radice, rizoma
ARISTOLOCHIA INDICA L.	radice
ARISTOLOCHIA LONGA L.	radice, rizoma
ARISTOLOCHIA PISTOLOCHIA L.	rizoma
ARISTOLOCHIA RETICULATA NUTT.	rizoma
ARISTOLOCHIA ROTUNDA L.	rizoma
ARISTOLOCHIA SERPENTARIA L.	radice, rizoma
ARNICA MONTANA L.	olio
ARTEMISIA ABSINTHIUM L.	olio
ARTEMISIA CINA BERG.	capolino, olio
ARTEMISIA HERBA-ALBA ASSO.	capolino
ARUM ITALICUM MILL.	pianta erbacea, rizoma, seme
ARUM MACULATUM L.	pianta erbacea, rizoma, seme
ARUNDO DONAX L.	radice, rizoma
ASARUM CANADENSE L.	pianta erbacea, rizoma
ASARUM EUROPAEUM L.	foglia, pianta erbacea, radice, rizoma
ASCLEPIAS SYRIACA L.	rizoma
ASCLEPIAS TUBEROSA L.	rizoma
ASPIDOSPERMA QUEBRACHO-BLANCO B. SC.	corteccia, legno
ATROPA ACUMINATA ROYLE-LINDL.	foglia , pianta erbacea con fiori, radice
ATROPA BELLADONNA L.	fiore, foglia, frutto, pianta erbacea, radice
BLEPHARIS CAPENSIS PERS.	foglia, radice
BORAGO OFFICINALIS L.	fiore, foglia, pianta erbacea con fiori
BRYONIA ALBA L.	radice
BRYONIA CRETICA SSP DIOICA TUTIN	radice
BUXUS SEMPERVIRENS L.	corteccia, foglia, radice
CALISTEGIA SOLDANELLA R. BR.	pianta erbacea, radice, resina
CALOTROPIS GIGANTEA (L) R. BR.	corteccia delle radici, lattice
CALOTROPIS PROCERA (AIT.) R. BR.	corteccia delle radici, lattice
CALYCANTHUS FLORIDUS L.	corteccia
CALYSTEGIA SEPIUM (L) R. BR.	pianta erbacea, radice
CANARIUM INDICUM	
CANNABIS INDICA LAM.	resina, sommità femminili
CASIMIROA EDULIS LLAVE ET L.	seme
CASSIA OCCIDENTALIS L.	seme
CATALPA BIGNONIOIDES WALT.	corteccia, frutto
CATHA EDULIS FORSK.	foglia
CATHARANTHUS ROSEUS G. DON.	foglia, radice

<b>NOME</b>	<b>PARTE UTILIZZATA</b>
CAULOPHYLLUM THALICTROIDES MICKX.	rizoma con radici
CEDRELA TOONA ROXB.	corteccia dell'albero
CEPHAELIS ACUMINATA KARST.	radice
CEPHAELIS EMETICA PERS.	radice
CEPHAELIS IPECACUANHA RICH.	radice
CHAMAELIRIUM LUTEUM GRAY	radice
CHEIRANTHUS CHEIRI L	fiore, pianta erbacea, seme
CHENOPODIUM AMBROSIOIDES L.	essenza, foglia, frutto, pianta erbacea con fiori
CHIELIDONIUM MAJUS L	pianta erbacea, lattice
CHLOROCODON WHYTEI HOOK F.	radice
CHONDODENDRON TOMENTOSUM RUIZ ET PAV.	radice
CHROZOPHORA TINCTORIA A. JUSS	succo
CICUTA VIROSA L.	foglia, frutto, pianta erbacea, radice
CISSAMPELOS PAREIRA L.	radice
CITRULLUS COLOCYNTHIS SCHRAD.	frutto, polpa del frutto
CITRUS AURANTIUM L. SSP.BERGAMIA RISSO	essenza
CITRUS LIMON BURM.	resina
CLAVICEPS PURPUREA TUL	sclerozio
CLEMATIS VITALBA L.	fiore, foglia, pianta erbacea
COLCHICUM AUTUMNALE AUCT. NON L.	bulbo, fiore, seme
COLCHICUM LUTEUM BAKER	bulbo, seme
COLCHICUM NEAPOLITANUM TENOR	bulbo, seme
COLCHICUM VARIEGATUM L.	bulbo, seme
COLUTEA ARBORESCENS L.	foglia
CONIUM MACULATUM L	foglia, frutto, pianta erbacea
CONVALLARIA MAJALIS L.	fiore, foglia, pianta erbacea con fiori, radice
CONVOLVULUS SCAMMONIA L.	radice
CORCHORUS OLITORIUS L.	seme
CORONILLA SCORPIOIDES KOCH	pianta erbacea con fiori
CORONILLA VARIA L.	pianta erbacea con fiori
CORYDALIS BULBOSA AUCT.NON DC.	rizoma
CORYDALIS CAVA SCH. ET KORTE	rizoma
CORYDALIS INTERMEDIA MERAT	rizoma
CORYNANTHE YOHIMBE SCHUM.	corteccia
COUMAROUNA ODORATA AUBL.	seme
COUMAROUNA OPPOSITIFOLIA AUBL.	seme
CROTON LECHTERI (SANGUE DI DRAGO)	
CROTON TIGLIUM L.	olio, seme
CYCLAMEN EUROPAEUM AUCT.	tubero
CYNANCHUM VINCIETOXICUM (L) PERS	rizoma
CYNOGLOSSUM OFFICINALE L.	pianta erbacea, radice
CYTISUS LABURNUM L.	fiore, radice, ramo con fiori
CYTISUS PURGANS SPACH	fiore

<b>NOME</b>	<b>PARTE UTILIZZATA</b>
CYTISUS SCOPARIUS LINK	fiore, ramo con fiori, seme
DAPHNE GNIDIUM L.	corteccia
DAPHNE LAUREOLA L.	corteccia, frutto
DAPHNE MEZEREUM L.	corteccia, frutto, radice, seme
DATURA INNOXIA MILL.	foglia, seme, sommità
DATURA METEL AUCT. NON L.	foglia, seme, sommità
DATURA SANGUINEA R. ET P.	foglia, sommità
DATURA STRAMONIUM L.	foglia, seme, sommità
DELPHINIUM AJACIS L.	seme
DELPHINIUM CONSOLIDA L.	fiore, seme
DELPHINIUM STAPHYSAGRIA L.	seme
DERRIS ELLIPTICA BENTH.	radice
DERRIS MALACCENSIS PRAIN	radice
DICOMA ANOMALA L.SOND.	radice
DICTAMNUS ALBUS L.	corteccia, pianta erbacea, radice, rizoma, sommità
DIGITALIS FERRUGINEA L.	fiore, foglia, seme
DIGITALIS GRANDIFLORA MILL.	fiore, foglia, seme
DIGITALIS LANATA EHRH.	fiore, foglia, seme
DIGITALIS LUTEA L.	fiore, foglia, seme
DRYOPTERIS FILIX-MAS SCHOTT	rizoma
DRYOPTERIS MARGINALIS GRAY	rizoma
DUBOISIA LEICHHARDTII F. MUEL.	foglia
DUBOISIA MYOPOROIDES R. BR.	foglia, sommità
ECBALLIUM ELATERIUM RICH.	frutto immaturo, succo dei frutti
ECHIUM PLANTAGINEUM	
ECHIUM VULGARE L.	sommità, fiore
EMBELIA RIBES BURM. F.	frutto, seme
EMBELIA ROBUSTA ROXB.	frutto, seme
EPHEDRA DISTACHYA L.	ramoscello
EPHEDRA EQUISETINA BUNGE	ramoscello
EPHEDRA INTERMEDIA SCHRENK-M.	pianta erbacea, steli
EPHEDRA MAJOR HOST.	pianta erbacea, steli
EPHEDRA NEVADENSIS WATS.	foglia, steli
EPHEDRA SINICA STAPF	pianta erbacea, steli
EPIMEDIUM GRANDIFLORUM	
EQUISETUM PALUSTRE L.	pianta erbacea
ERYTHRINA VARIEGATA L.	corteccia
ERYTHROPHLEUM SUAVEOLENS BRE.	corteccia
ERYTHROXYLON COCA LAMK.	foglia
EUONYMUS ATROPURPUREUS JACQ.	corteccia, corteccia delle radici, foglia
EUONYMUS EUROPAEUS L.	corteccia delle radici, foglia, frutto, radice
EUPATORIUM CANNABINUM L.	pianta erbacea con fiori, radice
EUPATORIUM PERFOLIATUM L.	pianta erbacea con fiori
EUPATORIUM PURPUREUM L.	rizoma

<b>NOME</b>	<b>PARTE UTILIZZATA</b>
EUPATORIUM TRIPLINERVE VAHL.	foglia, pianta erbacea, rizoma, sommità
EUPHORBIA AMYGDALOIDES L.	pianta erbacea, radice
EUPHORBIA ANTIQUORUM L.	resina
EUPHORBIA CANARIENSIS L.	resina
EUPHORBIA CYPARISSIAS L.	pianta erbacea, radice
EUPHORBIA ESULA L.	pianta erbacea, radice, resina
EUPHORBIA HELIOSCOPIA L.	radice
EUPHORBIA HIRTA L.	pianta erbacea
EUPHORBIA LATHYRIS L.	pianta erbacea, radice, resina, seme
PRUNUS AMIGDALUS BATSCH VAR. AMARA	seme
EUPHORBIA PALUSTRIS L.	radice
EUPHORBIA PEPLIS L.	radice
EUPHORBIA RESINIFERA BERG.	resina
FERULA HERMONIS	
GANODERMA LUCIDUM (REISHI)	
GARCINIA HANBURYI HOOK F.	gomma, resina
GARCINIA MORELLA DESR.	gomma
GAULTHERIA PROCUMBENS L.	olio
GEISSOSPERMUM VELLOSI ALLEM.	corteccia
GELSEMIUM SEMPERVIRENS AIT. F.	radice, rizoma
GENISTA TINCTORIA L.	fiore, pianta erbacea
GLAUCIUM CORNICULATUM	
GLAUCIUM FLAVUM CRANTZ	pianta erbacea, radice
GLECHOMA HEDERACEA L.	pianta erbacea con fiori
GLOBULARIA ALYPUM L.	foglia, radice
GLORIOSA SUPERBA L.	seme, tubero
GOSSYPIUM ARBOREUM L.	corteccia delle radici, seme
GOSSYPIUM BARBADENSE L.	corteccia delle radici, seme
GOSSYPIUM HERBACEUM L.	corteccia delle radici, seme
GRATIOLA OFFICINALIS L.	pianta erbacea con fiori, radice
GUAREA RUSBYI RUSBY	corteccia
GYNOCARDIA ODORATA R. BR.	seme
HAGENIA ABYSSINICA GMEL.	fiore
HEDERA HELIX L.	corteccia, legno, seme
HELIOTROPIUM EUROPAEUM L.	foglia, pianta erbacea
HELLEBORUS FOETIDUS L.	rizoma con radici
HELLEBORUS NIGER	rizoma con radici
HELLEBORUS ORIENTALIS LAMK	rizoma con radici
HELLEBORUS VIRIDIS L. S. L.	rizoma con radici
HEPATIC A NOBILIS MILL.	foglia, pianta erbacea
HOLARRHENA ANTIDYSENTERICA WALL.	corteccia delle radici, seme
HYDNOCARPUS ANTHELMINTICA PIERRE	olio, seme
HYDNOCARPUS KURZII WARB.	olio, seme
HYDNOCARPUS LAURIFOLIA SLEUM.	olio, seme
HYDRASTIS CANADENSIS L.	rizoma con radici

<b>NOME</b>	<b>PARTE UTILIZZATA</b>
HYOSCIAMUS ALBUS L.	foglia, pianta erbacea, seme
HYOSCIAMUS MUTICUS L.	foglia, pianta erbacea, seme
HYOSCIAMUS NIGER L.	foglia, pianta erbacea, seme
ILEX AQUIFOLIUM L.	corteccia, foglia, frutto
ILEX VOMITORIA AIT.	foglia, frutto
ILLCIUM ANISATUM L.	corteccia, frutto
IONIDIUM IPECACUANHA VENT.	radice
IPOMOEA JALAPA HAYNE	radice
IPOMOEA NIL ROTH	seme
IPOMOEA ORIZABENSIS LED.	radice, resina
IPOMOEA PURGA HAYNE	foglia, radice, resina, tubero
IPOMOEA SIMULANS HANBURY	radice
IPOMOEA TURPETHUM R. BR.	radice
IPOMOEA VIOLACEA L.	seme
IRIS FOETIDISSIMA L.	rizoma
IRIS PSEUDOACORUS L.	rizoma
IRIS VERSICOLOR L.	rizoma
JATROPHA CURCAS L.	seme
JOANNESIA PRINCEPS VELL.	frutto, seme
JUNIPERUS OXYCEDRUS L.	olio, pece
JUNIPERUS PHOENICEA L.	sommità
JUNIPERUS PROCERA HOCHSTER	legno
JUNIPERUS SABINA L.	foglia, sommità
JUNIPERUS THURIFERA L.	sommità
JUNIPERUS VIRGINIANA L.	legno
LACTUCA SCARIOLA L.	pianta erbacea
LACTUCA VIROSA L.	pianta erbacea, succo ispessito
LEVISTICUM OFFICINALE KOCH	latice
LIGUSTRUM VULGARE L.	corteccia, foglia
LOBELIA INFLATA L.	foglia, pianta erbacea con fiori, seme
LOBELIA NICOTIANAEFOLIA HEY.	foglia
LOBELIA SYPHILITICA L.	radice
LOLIUM TEMULENTUM L.	seme
LONCHOCARPUS NICOU A.	radice
LONICERA CAPRIFOLIUM L.	fiore
LUPINUS ALBUS L.	seme fresco
LYCIUM BARBARUM L.	pianta erbacea
LYCOPODIUM SAURURUS LAMK	pianta erbacea
MALLOTUS PHILIPPINENSIS M.A.	ghianda, polvere
MALPIGHIA PUNICIFOLIA L.	corteccia
MANDRAGORA OFFICINARUM L.	foglia, pianta erbacea, radice
MANGIFERA INDICA L.	corteccia
MANIHOT UTILISSIMA POHL.	succo
MELIA AZEDARACH L.	corteccia, fiore, foglia, seme
MENTHA PULEGIUM L.	foglia, pianta erbacea con fiori, olio

<b>NOME</b>	<b>PARTE UTILIZZATA</b>
MERCURIALIS ANNUA L.	foglia, pianta erbacea con fiori
MERCURIALIS PERENNIS L.	pianta erbacea
MORINGA APTERA GAERTN.	frutto immaturo
MORINGA OLEIFERA LAMK.	legno, radice
MUCUNA PRURIENS	
NARCISSUS PSEUDO-NARCISSUS L.	bulbo, fiore, foglia
NAREGAMIA ALATA W. ET A.	pianta erbacea, radice, succo
NECTANDRA COTO RUSBY	corteccia dell'albero
NECTANDRA PUCHURY-MAJOR N.-M.	seme
NECTANDRA RODIOEI HOOK.	corteccia
NERIUM OLEANDER L.	corteccia, fiore, foglia, radice
NICOTIANA RUSTICA L.	foglia
NICOTIANA TABACUM L.	foglia
NIGELLA SATIVA L.	seme
NUPHAR LUTEA (L.) S. ET S.	fiore, radice
NYMPHAEA ALBA L.	fiore, radice
NYMPHAEA LOTUS L.	fiore, radice
OENANTHE AQUATICA POIRET	frutto, radice
PALICOUREA DENSIFLORA MART.	corteccia
PAPAVER BRACTEATUM LINDL.	frutto immaturo
PAPAVER SOMNIFERUM L.	foglia, frutto immaturo, lattice
PEGANUM HARMALA L.	pianta erbacea, seme
PETASITES HYBRIDUS GAERTN.	foglia, radice
PETROSELINUM CRISPUM A. W. HILL	olio
PHYSOSTIGMA VENENOSUM BALF.	seme
PHYTOLACCA AMERICANA L.	foglia, frutto, radice
PILOCARPUS JABORANDI HOLMES	foglia
PILOCARPUS MICROPHYLLUS STAP.	foglia, radice
PILOCARPUS PENNATIFOLIUS LEM.	foglia
PILOCARPUS RACEMOSUS WAHL.	foglia
PIPER METHYSTICUM	
PISCIDIA PISCIPULA SARG.	corteccia delle radici
PLATYCODON GRANDIFLORUM DC	fiore, pianta erbacea, radice
PODOPHYLLUM EMODI WALL.	radice, resina, rizoma
PODOPHYLLUM PELTATUM L.	radice, resina, rizoma
POLYGALA SENEGA L.	radice, rizoma
POLYGALA TENUIFOLIA WILLD.	radice
POLYGONATUM MULTIFLORUM ALL.	rizoma
POLYGONATUM ODORATUM DRUCE	rizoma
POLYPODIUM VULGARE L.	rizoma
PRUNUS AFRICANA KALKMAN	corteccia
PRUNUS LAUROCERASUS L.	foglia
PRUNUS MACROPHYLLUS SIEB-ZUC	foglia
PRUNUS PERSICA BATSCH.	seme
PSORALEA CORYLIFERA L.	seme

<b>NOME</b>	<b>PARTE UTILIZZATA</b>
PSORALEA PENTAPHYLLA L.	radice
PTERIDIUM AQUILINUM KUHN.	rizoma
PULSATILLA PRATENSIS MILL.	pianta erbacea con fiori
PULSATILLA VULGARIS MILL.	foglia, pianta erbacea con fiori, radice
PUNICA GRANATUM L.	corteccia dell'albero, corteccia delle radici
RANUNCULUS ACRIS L.	pianta erbacea, radice
RANUNCULUS BULBOSUS L.	pianta erbacea, radice
RANUNCULUS FICARIA L.	frutto, pianta erbacea, radice
RANUNCULUS FLAMMULUS L.	pianta erbacea, radice
RANUNCULUS SCCELERATUS L.	pianta erbacea, radice
RAUVOLFIA SERPENTINA BENTH.	radice
RAUVOLFIA TETRAPHYLLA L.	corteccia delle radici, radice
RAUVOLFIA VOMITORIA AFZ.	corteccia delle radici, radice
RHUS RADICANS L.	corteccia, foglia
RICINUS COMMUNIS L.	olio, seme
ROBINIA PSEUDACACIA L.	foglia, seme
RUBIA TINCTORUM L.	radice
SALACIA RETICULATA	
SALVIA DIVINORUM	
SAMBUCUS EBULUS L.	corteccia, frutto, pianta erbacea, radice
SANGUINARIA CANADENSIS L.	radice, rizoma
SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS AUCT. NON L.	capolino, pianta erbacea con fiori
SCHOENOCAULON OFFICINALE GR.	seme
SCOPOLIA CARNIOLICA JACQ.	foglia, radice, rizoma
SCOPOLIA JAPONICA MAXIM	rizoma
SCROPHULARIA NODOSA L.	pianta erbacea con fiori, radice
SCROPHULARIA UMBROSA DUMORT.	pianta erbacea con fiori, radice
SEMECARPUS ANACARDIUM L. F.	frutto
SENECIO AUREUS L.	foglia, pianta erbacea
SENECIO CINERARIA DC	pianta erbacea, succo
SENECIO JACOBAEA L	foglia, pianta erbacea
SENECIO NEMORENSIS	foglia, pianta erbacea
SENECIO VULGARIS L.	foglia, pianta erbacea
SIDA CORDIFOLIA	
SOLANUM CAROLINENSE L.	frutto
SOLANUM DULCAMARA L.	frutto, steli
SOLANUM NIGRUM L.	foglia, frutto, pianta erbacea
SOLANUM TUBEROSUM POEPP EX WALP	foglia, frutto
SOLENOSTEMMA ARGEL HAYNE	foglia
SOPHORA JAPONICA L.	fiore
SOYMIDA FEBRIFUGA JUSS.	corteccia dell'albero
SPARTIUM JUNCEUM L.	fiore, seme
SPIGELIA ANTHELMIA L.	pianta erbacea
STEPHANIA TETRANDA MOORE	radice

<b>NOME</b>	<b>PARTE UTILIZZATA</b>
STEVIA REBAUDIANA BERTONI	
STILLINGIA SYLVATICA L.	radice
STROPHANTHUS GRATUS FRANCH.	Seme
STROPHANTHUS HISPIDUS DC.	seme
STROPHANTHUS KOMBE OLIV.	seme
STRYCHNOS COLUBRINA L.	legno
STRYCHNOS IGNATII BERG.	seme
STRYCHNOS MALACCENSIS BENTH.	corteccia
STRYCHNOS NUX-VOMICA L.	corteccia, seme
STRYCHNOS TOXIFERA SCHOMB.	corteccia
SYMPHYTUM OFFICINALE L	pianta erbacea, radice
TABERNANTHE IBOGA BAILL.	corteccia delle radici, foglia
TAMUS COMMUNIS L	frutto, radice
TAXUS BACCATA L.	ramo con foglie, seme
TEUCRIUM CHAMAEDRYS L.	pianta erbacea con fiori
THAPSIA GARGANICA L.	corteccia delle radici, resina
THEVETIA PERUVIANA MERR.	seme
THUJA OCCIDENTALIS L.	corteccia, foglia, pianta erbacea, legno, sommità
THUJA PLICATA D. DON.	legno
TINOSPORA CORDIFOLIA MIERS	rizoma
TORILIS ANTHRISCUS GMEL	frutto
TUSSILAGO FARFARA L, radice	capolino, foglia
TYLOPHORA INDICA MERRILL	foglia, radice
URGINEA INDICA KUNTH.	bulbo
URGINEA MARITIMA BAK	bulbo
VERATRUM ALBUM L.	pianta erbacea, radice, rizoma
VERATRUM VIRIDE AITON	pianta erbacea, rizoma
VERNONIA NIGRITIANA OLIV-HIE.	radice
VIBURNUM LANTANA L.	frutto
VIBURNUM OPULUS L.	corteccia dell'albero, corteccia delle radici
VIBURNUM PRUNIFOLIUM L.	corteccia dell'albero, corteccia delle radici
VINCA MAJOR L.	foglia, pianta erbacea
VINCA MINOR L.	foglia, pianta erbacea
VINCETOXICUM HIRUNDINARIA M.	radice, rizoma
VISCUM ALBUM L.	frutto
VOACANGA AFRICANA STAPF.	seme
VOACANGA THOUARSII ROEM-SCHU.	seme
XANTHIUM STRUMARIUM L.	foglia, frutto, pianta erbacea, radice
XYSMALOBINUM UNDULATUM L. R. BROWN	radice

**Approvazione delle eleneo delle specie di flora spontanea protetta, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 - (Deliberazione della giunta regionale del 26 settembre 1978 - n. 2/18438).**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 22 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33, «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica» che prevede la predisposizione dell'«elenco delle specie floristiche spontanee protette, ivi compresi i funghi ed i frutti del sottobosco»;

Omissis

Delibera:

a) di approvare il seguente elenco delle specie di flora spontanea protetta:

- § Adiantum capillus-veneris (capelvenere);
- § Allium insubricum (aglio di Lombardia);
- § Anemone, tutte le specie (anemone);
- § Aquilegia, tutte le specie (aquilegia);
- § Armenia alpina (armenia alpina, statiche);
- § Asphodelus albus (asfodelo bianco);
- § Campanula, tutte le specie (campanula);
- § Clematis alpina (atragene alpina, vitalba alpina);
- § Convallaria majlis (mughetto);
- § Cyclamen europaeum (ciclamino);
- § Daphne, tutte le specie (dafne);
- § Dryas octopetala (camedrio alpino);
- § Dianthus, tutte le specie (garofano);
- § Eriophorum, tutte le specie (erloforo, piumino);
- § Erítrichium nanum. (miosotide nano);
- § Erytronium dens-canis (dente di cane);
- § Fritillaria, tutte le specie (fritillaria);
- § Galanthus nivalis (bucaneve);
- § Gentiana, tutte le specie (genziana);
- § Gladiolus, tutte le specie (gladiolo);
- § Helleborus niger (rosa di natale);
- § Ilex aquifolium (agrifoglio);
- § Iris, tutte le specie (iris, giaggiolo),
- § Leontopodium alpinum (stella alpina);
- § Leucojum aestivalis (campanellino estivo);
- § Leucojum vernum (campanellino di primavera);
- § Lilium, tutte le specie (giglio);
- § Linnea borealis (linnea);
- § Matteuccia struthiopteris (piuma di struzzo);
- § Narcissus poeticus (narciso);
- § Nuphar luteum (ninfea gialla, nannufero);
- § Nymphaea alba (ninfea);
- § Orchidaceae, tutte le specie (orchidee);
- § Osmunda regalis (felce florida);
- § Paeonia officinalis (peonia);
- § Physoplexis comosa (= Phyteuma comosum) (fiteuma chomoso, raperonzolo di roccia);

- § Polemonium coeruleum (polimonio ceruleo);
- § Primula, tutte le specie a fiore rosso (primole a fiore rosso);
- § Primula auricula (orecchio d'orso, primola gialla);
- § Pulsatilla, tutte le specie (pulsatilla);
- § Rhododendron ferrugineum (rododendro ferrugineo);
- § Rhododendron hirsutum (rododentro irsuto);
- § Rhodothamnus chamaecistus (rododendro nano);
- § Ruscus aculeatus (pungitopo);
- § Saxifraga, tutte le specie (sassifraga);
- § Sempervivum, tutte le specie (semprevivo);
- § Silene elisabethae (silene della viceregina);
- § Typha, tutte le specie (tifa);
- § Viola calcarata (viola calcarata);
- § Viola dubyana (violetta di Duby);

b) di considerare altresì protetti tutte le specie di funghi e i seguenti frutti del sottobosco:

- § lampone (Rubus idaeus);
- § fragola (Fragaria vesca);
- § mirtillo (Vaccinium myrtillus e vaccinium uliginosum).

Il presidente Golfari

[Dal Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia N°51 20 dicembre 1978, pp.6625-6626.]